

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) le mole e oggetti simili per macinare e le altre merci del capitolo 68;
 - b) le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);
 - c) le vetrerie per laboratorio (voce 7017) e i lavori di vetro per usi tecnici (voci 7019 o 7020);
 - d) gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);
 - e) aspirapolvere della voce 8508;
 - f) gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; gli apparecchi fotografici digitali della voce 8525;
 - g) i radiatori per gli articoli della sezione XVII;
 - h) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI e della nota 11 di questo capitolo, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, da una parte, sia nelle voci da 8425 a 8480, dall'altra, sono da classificare nelle voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, a seconda del caso.
Tuttavia,
 - A) non rientrano nella voce 8419:
 - 1) le incubatrici e allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 8436);
 - 2) gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 8437);
 - 3) i diffusori per zuccherifici (voce 8438);
 - 4) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 8451);
 - 5) gli apparecchi, dispositivi o attrezzature da laboratorio ideati per compiere un'operazione meccanica, nei quali il cambiamento di temperatura, anche se necessario, ha solo funzione accessoria.
 - B) non rientrano nella voce 8422:
 - 1) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 8452);
 - 2) le macchine e apparecchi per ufficio della voce 8472.
 - C) non rientrano nella voce 8424:
 - 1) le macchine per la stampa a getto d'inchiostro (voce 8443);
 - 2) le macchine da taglio a getto d'acqua (voce 8456).
3. Le macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia e suscettibili di rientrare sia nella voce 8456, sia nelle voci 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 o 8465, sono da classificare nella voce 8456.
4. Rientrano nella voce 8457 unicamente le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di operazioni di lavorazione, sia per:
 - a) cambio automatico degli utensili, in partenza da uno speciale deposito, conformemente a un programma di lavorazione (centri di lavorazione),
 - b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso), oppure
 - c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a diverse unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).
5. Ai fini della voce 8462, una «linea di taglio trasversale» per prodotti piatti è una linea di produzione composta di uno svolgitore, un dispositivo di livellamento, un dispositivo di taglio e un avvolgitore. Una "linea di taglio longitudinale" per prodotti piatti è costituita da uno svolgitore, un dispositivo di livellamento e una cesoia.
6. A) Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono le macchine atte a:
 - 1) registrare il programma o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o quei programmi;
 - 2) essere programmate liberamente conformemente ai bisogni dell'utente;
 - 3) eseguire elaborazioni aritmetiche definite dall'utente; e
 - 4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione in cui esse devono poter modificare, tramite decisione logica, l'esecuzione durante il trattamento.

- B) Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi sotto forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte.
- C) Con riserva delle disposizioni ai paragrafi D) e E) qui appresso, deve essere considerata come facente parte di un sistema di elaborazione automatica dell'informazione, ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
- 1) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione;
 - 2) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie; e
 - 3) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzati dal sistema.

Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.

Tuttavia le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi C) 2) e C) 3) sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.

- D) La voce 8471 non comprende gli apparecchi qui appresso se presentati separatamente, anche se riempiono tutte le condizioni menzionate nella nota 6 C):
- 1) stampanti, copiatrici, fax, anche combinati fra di loro;
 - 2) apparecchi per l'emissione, la trasmissione o la ricezione della voce, delle immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete filiare o senza filo (come una rete locale o estesa);
 - 3) altoparlanti e microfoni;
 - 4) telecamere, apparecchi fotografici digitali e camescope; oppure
 - 5) monitor e proiettori, non provvisti di apparecchi per la telericezione.
- E) Le macchine che esercitano una funzione specifica diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione, o, in difetto, in una voce residua.

7. Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brinite il cui diametro massimo o minimo non differisce di più di 1 % dal diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non ecceda 0,05 mm.

Le sfere di acciaio che non rispondono alla suddetta definizione sono da classificare nella voce 7326.

8. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine a utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, le macchine a utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce 8479.

In ogni caso, rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio, trifolartici, riunitrici, cordatrici).

9. Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm x 100 mm x 45 mm.

10. Ai sensi della voce 8485, l'espressione «produzione additiva» (conosciuta anche come stampa 3D) indica la formazione, sulla base di un modello digitale, di oggetti fisici mediante addizione e depositi successivi di strati di materiale (come ad esempio, metallo, materie plastiche, materiali ceramici), quindi consolidamento e solidificazione del materiale.

Fatte salve le disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine che soddisfano le specifiche del testo della voce 8485 devono essere classificate in questa voce, e non in un'altra voce della nomenclatura.

11. A) Le note 12 a) e 12 b) del capitolo 85 si applicano pure per le definizioni «dispositivi a semiconduttori e circuiti integrati» come quelli utilizzati in questa nota e nella voce 8486. Tuttavia, ai sensi di questa nota e della voce 8486, la definizione «dispositivi a semiconduttore» contempla anche quei dispositivi fotosensibili a semiconduttore e i diodi emettitori di luce (LED).

B) Per l'applicazione di questa nota e della voce 8486, la definizione «fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto» contempla la fabbricazione di substrati utilizzati in tali dispositivi. Essa non include tuttavia la fabbricazione del vetro o l'assieme di placchette di circuiti stampati o di altri componenti elettronici sullo schermo piatto. I dispositivi a visualizzazione a schermo piatto non contemplano la tecnologia a tubo catodico.

- C) La voce 8486 comprende pure le macchine e gli apparecchi dei tipi utilizzati esclusivamente o principalmente per:

- 1) la fabbricazione o la riparazione di maschere e reticole;
 - 2) l'assemblaggio di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici;
 - 3) il sollevamento, la manutenzione, il carico e lo scarico di lingotti, placchette o dispositivi semiconduttori, di circuiti elettronici integrati e di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto.
- D) Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine e gli apparecchi che rispondono alle specificazioni del testo della voce 8486 dovranno essere classificate in questa voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

Note di sottovoce

1. Ai sensi della voce 8465.20, l'espressione "centri di lavorazione" si applica unicamente alle macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili, che possono effettuare differenti tipi di operazioni di lavorazione tramite cambiamento automatico degli utensili da un magazzino conformemente al programma di lavorazione.
2. Ai sensi della sottovoce 8471.49, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella Nota 6 C) del capitolo 84 e che comportano almeno un'unità centrale di elaborazione, un'unità di entrata (ad esempio: una tastiera o uno scanner) e un'unità di uscita (ad esempio: mensola di visualizzazione o stampante).
3. Ai sensi della voce 8481.20, si intendono per «valvole per trasmissione oleoidrauliche o pneumatiche» le valvole utilizzate specificatamente per la trasmissione di un fluido di motore in un sistema idraulico o pneumatico in cui la fonte di energia è rappresentata da un fluido sotto pressione (liquido o gassoso). Queste valvole possono essere di qualsiasi tipo (p. es. riduttori, regolatori di pressione, valvole di ritegno). La voce 8481.20 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della posizione 8481.
4. La voce 8482.40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non eccedente 5 mm e di lunghezza uguale o superiore a tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.